

Art. 10.

Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

Art. 11.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

| GRUPPO | Importo (euro) |
|--------|----------------|
| I | 2,30 |
| II | 2,00 |
| III | 1,50 |
| IV | 0,90 |
| V | 0,80 |

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

| Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri) | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: | | | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione |
|--|---|--------------------|----------|---|
| | Aria | Miscele sintetiche | Ossigeno | |
| 0 - 12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
| 13 - 25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1,23 |
| 26 - 40 | 3,09 | 5,25 | | 1,53 |
| 41 - 55 | 4,62 | 6,81 | | 1,86 |
| 56 - 80 | 7,74 | 9,27 | | 2,16 |
| 81 - 110 | 9,27 | 10,83 | | 2,46 |
| 111 - 150 | | 12,39 | | 3,09 |
| 151 - 200 | | 13,95 | | 3,87 |
| oltre 200 | | 15,48 | | 4,65 |

Art. 12.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti

